



Le risorse bibliografiche fra copyright, diritto d'autore e licenze di utilizzo: opportunità e vincoli per i servizi di biblioteca

Modulo applicativo
Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
Text e data mining e l'utilizzo delle banche dati

14 aprile 2016
Milena Garofalo-ASDD




- ✓ Esclusività dei diritti d'autore
- ✓ Le eccezioni e limitazioni
- ✓ Le eccezioni per le biblioteche
- ✓ L'uso delle banche dati
- ✓ Il riuso dei materiali per la didattica e per la ricerca
- ✓ Come leggere le licenze «libere» ai fini del riuso



I diritti d'autore sono diritti di esclusiva (1)

- ✓ **Insieme di facoltà esclusive**, stabiliscono un «monopolio» sull'utilizzo dell'opera. Es. protezione legale contro le copie e altri usi non autorizzati (inibitoria, rimozione, distruzione copie, sequestro, danni)
- ✓ Oggi sempre più diventano: **diritti a controllare la circolazione dell'opera** oltre che destinati a proteggere gli interessi dell'autore
- ✓ La riproduzione e diffusione sono sempre più economiche e sempre più globali
- ✓ **Espansione**: i diritti patrimoniali possono essere esercitati in ogni forma e mezzo tecnico (anche attraverso modalità o mezzi di comunicazione non ancora esistenti al momento della creazione dell'opera)




I diritti d'autore sono diritti di utilizzazione (2)

Diritti di utilizzazione economica (o patrimoniali): non equivalgono a «scopo di lucro» o «compenso», poiché anche usi non lucrativi sono riservati

Il titolare ha il diritto esclusivo di vietare tutti gli atti di utilizzazione (art. 12 LDA)

- ✓ Pubblicare (= mettere on line)
- ✓ Copiare, riprodurre, trascrivere, registrare su supporto, riprendere, stampare, fotocopiare (=fare il download o l'upload, salvare un file)
- ✓ Eseguire, rappresentare, recitare, suonare, comunicare al pubblico (tramite tv, radio, satellite, cavo, streaming, internet, cloud)
- ✓ Distribuire esemplari e copie (vendere), anche per via elettronica (via email, broadcasting, etc.)
- ✓ Tradurre, adattare, elaborare, modificare, adattare da un'arte all'altra (es. dalla letteratura al cinema)
- ✓ Noleggiare, prestare, importare, esportare




I diritti d'autore sono indipendenti tra di loro (3)

- ✓ **Qualsiasi uso economico dell'opera** costituisce esercizio dei diritti di utilizzazione economica (pertanto deve essere singolarmente autorizzato). In Italia è richiesta la prova scritta dei trasferimenti
- ✓ **I diritti patrimoniali sono indipendenti l'uno dall'altro: possono perciò essere negoziati separatamente, con diversi soggetti, in tutto o in parte** (art. 19 LDA)

L'autore può cedere il diritto di pubblicare in una lingua e riservarsi le traduzioni, oppure cedere i diritti per la stampa e tenersi i diritti per e-book


- ✓ Nella pratica : gli autori «perdono» i diritti (per un massimo di 20 anni) quando pubblicano un articolo/volume con un editore. Devono rinegoziare per mantenere il controllo dei diritti d'uso necessari al normale svolgimento della ricerca e didattica
- ✓ **I diritti patrimoniali sono rinunciabili. I diritti morali sono invece irrinunciabili e non trasmissibili**



I diritti d'autore sono diritti immateriali (4)


- ✓ **La proprietà del supporto materiale (es. libro, quadro, DVD) non comporta proprietà dei diritti d'autore**
 - Posso prestare un libro (perché ne sono proprietario), e venderlo come testo usato: non posso fotocopiarlo (perché questa facoltà rientra nei diritti d'autore);
 - Posso prestare una chiave USB contenente un software (sono proprietario del supporto), MA non posso inviare i file via email oppure caricare i file su una piattaforma per consentirne il download (perché tutte queste facoltà sono «diritti d'autore»)

- ✓ **Art. 109 LDA : la cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione (eccezione: cessione degli stampi per riprodurre opere d'arte, art. 89 cessione del negativo o file RAW per fotografie, sempre fatto salvo patto contrario)**



I diritti d'autore sorgono automaticamente (5)

- ✓ La protezione agisce automaticamente per il solo fatto che **l'opera è stata creata ed espressa in una forma tangibile, senza alcun bisogno di formalità** o di deposito (es. presso SIAE) o di commercio effettivo
- ✓ Non c'è necessità di dichiarazioni o di segni quali © : non c'è bisogno di dichiarare nulla...anche nel web
- ✓ Pertanto se nulla si dice sul regime, **vuol dire** – di norma- **che tutti i diritti sono riservati NON** che le opere sono libere, **anche se sono disponibili gratuitamente su internet**



Interessi che vanno tutelati e riequilibrano i diritti esclusivi


Tutela del diritto alla conoscenza e alla circolazione delle opere Monopolio finché meritevole (funzione di incentivo)

- Limitazioni derivanti dalla natura del diritto (protezione della sola forma)
- Esaurimento
- Deroghe per tutelare altri interessi (studio, ricerca, usi privati, usi marginali, diritto all'informazione)
- Durata limitata nel tempo (i diritti durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore)

Calcolo durata

Opere composte: la durata si calcola sulla vita del coautore che muore per ultimo; Opera collettiva nel suo complesso: 70 anni dal momento della prima pubblicazione dell'opera (ma per singoli contributi: 70 dalla morte dell'autore)

Opere create a nome, per conto e a spese dello Stato (art. 11) nonché Enti pubblici culturali, Accademie, Enti privati non lucrativi: 20 anni dalla prima pubblicazione (dopodiché tornano all'autore per durata normale).




Tutela della forma espressiva

Protezione della forma espressiva

Il diritto d'autore non protegge le idee o le informazioni in quanto tali, ma solo il modo in cui sono espresse (art.1 L 633/1941 LDA): così anche non protegge i concetti, le nozioni, i DATI come tali, gli algoritmi.

E' però protetta la struttura dell'opera, la «forma intrinseca» (es. PLOT)


Es. nel caso del software, protezione delle «righe di codice», non dei principi di funzionamento



L'esaurimento

- ✓ Sono riservate tutte le forme di riproduzione, messa a disposizione del pubblico, comunicazione: fa eccezione **il diritto di distribuzione (vendita, messa in commercio) del singolo esemplare**
- ✓ “Si esaurisce” una volta che proprio quell'esemplare è stato regolarmente messo in commercio dal titolare dei diritti
- ✓ L'esaurimento si applica anche alle copie acquistate di un software e di una banca dati (ma non si estende alla realizzazione di ulteriori copie o al noleggio)
- ✓ **Non ha effetto per altri diritti: come il diritto di comunicazione al pubblico, il noleggio, il prestito pubblico, la diffusione via satellite e a distanza, i diritti su licenze**


Perchè posso rivendere un supporto usato o prestarlo o regalarlo ad un amico e non posso mettere a disposizione dell'amico la stessa opera via email?



Sussistenza dei diritti

**Tutti gli utilizzi dell'opera sono vietati ad eccezione
di quelli eventualmente consentiti da:**

- Pubblico dominio (scadenza dei diritti d'autore)
- Rinuncia del titolare (quale una licenza CC0)
- Una licenza, negoziata per contratto o unilaterale pubblicata quale standard (i.e. una licenza Creative Commons)
- Gli usi privati (rivendita usato, prestito privato, copia di backup del software, copia privata di audio e video)
- Una eccezione o limitazione dei diritti d'autore (artt. 65 e segg. LdA)
- Mancano i requisiti per la protezione dell'opera



Publico dominio e rinuncia



oppure PD) Public domain - “No Known Copyright” (es. I diritti sono scaduti)



«Quest'opera è stata identificata come libera da restrizioni conosciute delle leggi sul diritto d'autore, inclusi tutti i diritti annessi e collegati. L'opera potrebbe non essere libera in tutte le giurisdizioni»

Hybrid public domain status = Quando si verifica? Termini diversi di tutela in diversi paesi - diverse formalità di registrazione in quei Paesi che ancora le prevedono (alcuni Paesi non aderiscono alle Convenzioni internazionali che hanno stabilito che la tutela d'autore non richiede registrazione)




CC0 — “No Rights Reserved” (Nessun Diritto d'Autore riservato)

«La persona che ha associato un'opera con questo atto ha dedicato l'opera al pubblico dominio attraverso la rinuncia a tutti i suoi diritti sull'opera in tutto il mondo, come previsti dalle leggi sul diritto d'autore, inclusi tutti i diritti connessi al diritto d'autore o affini, nella misura consentita dalla legge»

In entrambi i casi

- ✓ **La licenza è identica : puoi copiare, modificare, distribuire ed utilizzare l'opera, anche per fini commerciali, senza chiedere alcun permesso**
- ✓ **Possono persistere i diritti morali per quei Paesi dove non sono rinunciabili (comprendono il diritto di paternità ed il diritto di opporsi a modifiche) es. Paesi UE**
- ✓ **Non si estende a diritti diversi che possono sussistere (es. diritto sul marchio, potenzialmente illimitato)**



Publico dominio

Edvard Munch - WebMuseum at ibiblio Page: <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/munch/> Image URL: <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/munch/munch.scream.jpg>

Dettagli dell'autorizzazione

L'autore è deceduto nel 1944, quindi quest'opera è nel **pubblico dominio** anche in tutti i Paesi e nelle aree in cui la durata del copyright è la **vita dell'autore più 70 anni o meno**.




⚠ Devi inserire anche un tag per il pubblico dominio relativo agli Stati Uniti per indicare perché quest'opera è nel pubblico dominio negli Stati Uniti. Nota che in alcuni Paesi i termini del copyright durano più di 70 anni: in Messico 100, in Giamaica 95, in Colombia 80, in Guatemala e Samoa 75 anni. Questa immagine potrebbe *non* essere nel pubblico dominio in questi Paesi, che inoltre *non* applicano la **regola della durata più breve**. La Costa d'Avorio ha un termine generale di 99 anni, mentre nell'Honduras è di 75 anni, ma questi Paesi *applicano* la regola della durata più breve.

Questo file è stato identificato come libero da restrizioni conosciute riguardanti le leggi sul copyright, compresi tutti i diritti connessi e vicini.

La **posizione ufficiale** presa dalla Wikimedia Foundation è che le riproduzioni fedeli di opere d'arte bidimensionali nel pubblico dominio siano da considerare anch'esse nel pubblico dominio, e che qualsiasi affermazione contraria rappresenta un attacco al concetto stesso di pubblico dominio ("*faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain, and that claims to the contrary represent an assault on the very concept of a public domain*"). Per maggiori dettagli, vedi [Commons:When to use the PD-Art tag](#).

Questa riproduzione fotografica è di conseguenza da considerarsi nel pubblico dominio.






Dimensione internazionale


- ✓ **I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione** (art. 54 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Art. 185 La Legge sul diritto d'autore si applica a tutte le opere di autori italiani dovunque pubblicate per la prima volta.
- ✓ **Convenzione di Berna (1886):** ciascuno stato aderente deve accordare agli autori stranieri la stessa protezione riconosciuta nel proprio territorio ai propri cittadini (assimilazione) e deve riconoscere un livello minimo di protezione
- ✓ **Direttive comunitarie :** l'armonizzazione è limitata, soprattutto riguardo ad eccezioni e limitazioni al diritto d'autore (es. Direttiva 2001/29/CE di armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf




Limitazioni ed eccezioni

- ✓ Consentono l'uso delle opere protette senza il consenso del titolare
- ✓ In qualche caso è previsto un "equo compenso" da versare alla SIAE (es. fotocopie, riproduzione di brani nelle antologie scolastiche, copia privata a carico dei produttori di supporti e dispositivi di riproduzione, es. DVD, lettori)
- ✓ **Non c'è un'eccezione generale per la didattica e la ricerca**
- ✓ **Non esiste nel nostro paese (ed in molti Paesi europei) una clausola generale « fair use »** che rende legittimi certi usi che non sono concorrenziali o comunque rispondono ad interessi meritevoli (insegnamento, ricerca, trasformazione es. *mashup, parodia*)
- ✓ Al contrario le eccezioni e limitazioni SONO rigide e tassative e vanno interpretate in senso stretto (non per analogia)




Limitazioni ed eccezioni

- ✓ Se vi sono misure tecnologiche di protezione, il titolare è tenuto a garantire che queste consentano l'esercizio di alcune eccezioni (es. disabili, art.71 quinquies) e una copia di backup per uso personale quando è ammessa (art.71 sexies)
- ✓ Le eccezioni riguardano sia i diritti d'autore sia i diritti connessi (che sono diversi dai diritti d'autore perché non hanno diritto all'esclusiva ma al compenso)
- ✓ **Le eccezioni non devono comportare una concorrenza economica con l'opera (cioè non devono contrastare con il normale sfruttamento dell'opera o pregiudicare in modo irragionevole gli interessi dei titolari dei diritti)**




Limitazioni ed eccezioni per interessi generali

- a. **Riproduzione e comunicazione di articoli di attualità e cronaca**, se non riservati art.65;
- b. **Riproduzione di opere usate in occasione di avvenimenti** solo per diritto di cronaca art.65
- c. **Riproduzione dei discorsi pubblici** su argomenti di carattere politico o amministrativo art.66
- d. **Riproduzione di opere per fini di pubblica sicurezza e nelle procedure parlamentari, giudiziarie e amministrative** art.67
- e. **Fotocopia delle biblioteche per i propri servizi** art. 68 co.2
- f. **Riproduzione di un esemplare video e audio** nelle biblioteche per i propri servizi **art. 69**
- g. **Riproduzione temporanea (copia cache)** art. 68-bis
- h. **Opere orfane** (per le quali risulta impossibile individuare o rintracciare i titolari dei diritti al termine di diligente ricerca) art. 69 bis e segg.
- i. **Riassunto, citazione, riproduzione di brani e loro comunicazione** per usi di critica e discussione o per uso didattico o di ricerca se per finalità illustrative non commerciali art. 70
- j. **Riproduzione su internet di immagini e suoni degradati o a bassa risoluzione**, senza fine di lucro e gratuita e per soli usi di didattici e di ricerca art.70.1 bis
- k. **Usi consentiti di software** (reverse engineering) e **banche dati** (accesso per ricerca o didattica)



Limitazioni ed eccezioni per usi privati o marginali

- a. **Fotocopia (nel limite del 15% del volume o fascicolo)** per uso strettamente personale (i centri copie o le biblioteche versano un compenso alla SIAE art. 68)
- b. **Fotocopie di opere rare e fuori commercio** art. 68.5
- c. **Messa a disposizione**, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali situati nei locali delle biblioteche art.71 ter
- d. **Prestito delle biblioteche** (eccetto spartiti) di opere a stampa, audio e video art. 69
- e. **Copia privata** (di backup del software, di audio e video su qualsiasi supporto per uso personale non di lucro, senza violare le misure tecnologiche di protezione)
- f. **Diritti delle persone con disabilità** (riproduzione per uso personale)
- g. **Rappresentazione, esecuzione, recitazione di opere in cerchia ristretta considerata non pubblica** (art. 15, 15 bis)




Prestito nelle biblioteche

Consultazione sul posto di opere a stampa, opere fonografiche, cinema e audiovisive: è attività libera (art. 21 D.Lgs 685/94 dichiara che i diritti di prestito, riservati all'autore, non si applicano alla consultazione sul posto)

Comunicazione e messa a disposizione nei locali (art. 71-ter):

E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza


- Si intende comunicazione non in rete, ma in locale
- Non deve essere vietato da atti di licenza o cessione sul materiale digitale (no esaurimento!)
- Non si liberalizza la riproduzione (es.stampa da parte dell'utente o copia su USB)
- Solo opere native digitali?** No, Corte di Giustizia 11.09.2014 afferma che ai fini della messa a disposizione è consentita la digitalizzazione di opere analogiche. SIAE concorda con tale interpretazione



Prestito nelle biblioteche

Prestito agli utenti (art. 69) ai fini esclusivi di **promozione culturale e studio personale** non è soggetto ad autorizzazione e riguarda esclusivamente:

- esemplari a stampa (eccetto spartiti musicali)
- supporti contenenti opere cinema, audiovisive o sequenze immagini in movimento, sonore o meno, dopo 18 mesi dalla messa in vendita (o 24 mesi dalla produzione)
- E' una eccezione al diritto di prestito che spetta all'autore (art. 18 bis), qualora sia **a titolo gratuito** (il noleggio rimane prerogativa dell'avente diritto, anche quando effettuato da istituzioni pubbliche)
- Art. 18 bis il diritto di prestito è il diritto di concedere in uso gli originali, le copie o i supporti contenenti opere dell'ingegno a titolo temporaneo
- Le biblioteche universitarie e scolastiche sono esonerate dalla remunerazione dei prestiti a favore degli aventi diritto (attuata con un Fondo apposito ministeriale)



Riproduzione per i servizi delle biblioteche

Art. 69, co.2 (prestito)


Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Art.68 co. 2 (reprografia)

E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto

Art. 71 ter (messa a disposizione sui propri terminali) consentirebbe la **digitalizzazione di opere analogiche**, di qualsiasi natura, possedute dalla biblioteca MA solo per i propri terminali dedicati

Servizi propri: art. 101 co. 2 Codice beni culturali (D. Lgs. 42/2004): i servizi propri delle biblioteche consistono nel raccogliere, conservare, organizzare e far consultare insiemi di libri, documenti e informazioni su qualsiasi supporto. **La SIAE ritiene che si debba intendere la fotocopia realizzata per evitare il deterioramento dell'originale . Non è permessa la fotocopia di opere ottenute con prestito interbibliotecario.**



Prestito interbibliotecario

Prestito inter -bibliotecario

art. 21 DLgs 685/94 è **libero**, perché le norme sulla riserva di prestito non si applicano allo scambio da una ad altra istituzione. Si intende il prestito di una copia fisica dell'opera tra due biblioteche (la quale poi la potrà prestare o far consultare ad un proprio utente ex art. 69);

Posso fotocopiare un volume e poi inviare in prestito la fotocopia?

La fotocopia integrale è consentita solo per i *propri* servizi bibliotecari, per opere esistenti nella biblioteca (68 co.2), non è consentita inoltre la diffusione delle fotocopie in concorrenza

E se fotocopio nei limiti del 15%? La fotocopia è ammessa per uso personale (il prestito NON E' USO PERSONALE)


Valutare applicazione dell'art.68 co.2 (es. «unica fotocopia», «propri servizi»)

Posso inviare per comodità il file via email? NO, diventa document delivery

Document Delivery (DD)

non è libero, non è un «prestito» perché presuppone la digitalizzazione (riproduzione) oppure il download (riproduzione) e la successiva messa a disposizione (comunicazione) fuori dei limiti del prestito tra biblioteche, della reprografia, del 71 ter: pertanto dipende sempre dalle autorizzazioni concesse dall'editore **es. servizio ALPE (Archivio Licenze Periodici Elettronici)**

Il problema si pone ogni volta che si effettua una riproduzione prima del/con l'invio




Riproduzione temporanea

Riproduzione temporanea (art. 68 bis) autorizza il document delivery? NO

*Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione **gli atti di riproduzione temporanea** privi di rilievo economico proprio **che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.***


Riguarda atti temporanei di riproduzione, transitori od accessori, creati automaticamente solo per esigenze tecniche e necessari solo per la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di intermediario (es. «provider email»: serve appunto a rendere lecita l'attività dell'intermediario), ma la trasmissione tra terzi deve essere legittima per altra via. Oppure serve a permettere l'utilizzo (già) legittimo di un'opera (es. «copia cache»).

Con il DD la riproduzione non è temporanea, non è neutrale, ha rilievo economico (si crea una copia destinata alla fruizione)



Licenze per document delivery: esempi

- ✓ Il licenziatario può inviare una singola copia stampata dell'originale in versione elettronica
[circolazione di singola copia]
- ✓ La spedizione può essere via posta, fax, o mezzo di trasmissione sicuro (usando Ariel, Nilde or equivalente, laddove il file elettronico è cancellato immediatamente dopo la stampa) **[se la spedizione non è su supporto materiale allora non deve essere possibile ulteriore riproduzione e circolazione del file, tranne ai fini del singolo invio]**
- ✓ Per scopi di ricerca e studio e non per uso commerciale **[scopo del prestito in generale]**
- ✓ The client is allowed to respond to a request by another library to generate a printout of part of the Contents (e.g. a journal article or a book-chapter) and to despatch this via non-commercial inter- library loan services. **[solo estratti in solo copia cartacea]**
- ✓ This only applies to paper printouts; electronic copies may not be made. The use of Ariel for the transmission of a small proportion of the Contents to a printer/fax of another library is allowed, a transmission to e-mail addresses is not permitted. **[solo estratti in copia cartacea o via fax o invio su stampante o Ariel]**



Reprografia nelle biblioteche


Art. 68 1 *E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.*

[In generale]

Art. 68 3 *Fermo restando **il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.***


[all'interno delle biblioteche]

Art. 68 5 ***“Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto [...]. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono***



Reprografia nelle biblioteche

- ✓ **Stipula Intesa CRUI/SIAE del 19 luglio 2007 per la reprografia all'interno delle biblioteche**
- ✓ **Linee guida emanate dal tavolo tecnico congiunto**
 - Non comprende le scansioni, anche se effettuate nel limite del 15% (per reprografia si intende la riproduzione su carta di un'opera, quindi la fotocopia)
 - Obbligo di fornire informativa sulla normativa in materia di diritto d'autore e di reprografia (fonti legislative, Accordo SIAE/CRUI a: preposti alle biblioteche universitarie, funzionari e dipendenti dell'ateneo, professori, studenti, fornitori di servizi, qualsiasi altro terzo potenzialmente interessato)
 - Il compenso forfettario è in misura fissa, determinato sul numero degli iscritti all'Ateneo, reso noto dal MIUR al 31 luglio dell'a.a. precedente a quello del pagamento, moltiplicato per una quota fissa, aggiornata ogni 2 anni in base all'indice ISTAT di incremento del costo della vita (quota quantificata ad oggi in € 1,33)
 - Le Università che non intendono aderire devono notificarlo alla SIAE e non possono più fare fotocopie all'interno per l'utenza (non sono ammesse infatti altre forme di compenso)



Reprografia nelle biblioteche


Reprografia fuori dai limiti (del 15% e/o dell'uso personale)

- ✓ **Riproduzione per i servizi propri delle biblioteche** (fotocopie art.68.2)
- ✓ **Opere rare delle biblioteche** (art.68.5) i limiti di cui al comma 3 (15%) non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato, possedute da biblioteche (fotocopia può essere integrale ma dovrà essere sempre per uso personale)
- ✓ **Usi diversi dagli usi personali** (es. fotocopie da distribuire agli studenti) : interpellare l'AIE (Clearedi). Per riproduzioni **oltre i limiti del 15%** SIAE/AIE
- ✓ **Spartiti:** aventi diritto (autori o editori)

In ogni caso

Art.68.6: *E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.*

LINK utile: http://web.unitn.it/files/download/13894/fotocopie_doc_autore.pdf (SBA-Trento)



Diritti dei Disabili


Art. 71 bis *Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ..., sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione“.*

Decreto del 2007 n.239 «Regolamento attuativo»

- ✓ **si occupa solo dei disabili sensoriali** e contiene un elenco limitato di tecnologie da adottare
- ✓ **solo le associazioni di categoria dei beneficiari**, senza scopo di lucro, possono fare da tramite per la riproduzione, utilizzazione e creazione di formati idonei

Convenzione di Marrakech (giugno 2013)

- ✓ Soggetti con disabilità visiva, percettiva e relativa alla lettura, quanti hanno una disabilità fisica che impedisce la lettura di un testo tradizionale
- ✓ Estende a soggetti diversi dalle associazioni la possibilità di adattare e produrre i materiali protetti, se hanno la disponibilità del materiale originale, e possono realizzare i materiali in qualunque formato accessibile




Esecuzione di opere

Se è senza scopo di lucro è consentita perché non è considerata «pubblica» :

Quando effettuata nella cerchia ordinaria della famiglia, scuola, istituto di ricovero, convitto (art. 15. co.2)

- **la rappresentazione** (teatro, cinema, qualsiasi pubblico spettacolo, opera orale),
 - **l'esecuzione** (musica),
 - **la recitazione di opere** (lettura opera senza azione scenica)
-
- L'esecuzione, rappresentazione o recitazione che avvengono **nella sede dei centri o istituti di assistenza e delle associazioni di volontariato iscritti nei registri**, purché destinate ai soli soci ed invitati e solo se senza scopo di lucro **non sono libere** ma è dovuto un compenso ridotto. Soggetta ad accordi tra SIAE e associazioni di categoria (art. 15 bis)

 - Ambito della scuola? limitato a studenti ed insegnanti
 - Scuola: protocollo di intesa MIUR/SIAE del 2000 (per spettacoli organizzati dalla scuola e aperti ai familiari) prevede ipotesi gratuite e a pagamento (con compensi ridotti o interi). Le scuole dovrebbero inviare la programmazione delle iniziative per tempo alla SIAE




Esecuzione di opere

**Se è senza scopo di lucro è consentita perché non è considerata «pubblica» :
la recitazione di opere letterarie (*reading*) all'interno di musei archivi e biblioteche
pubbliche a fini di promozione e valorizzazione delle opere individuate in base a
protocolli di intesa tra SIAE e MIBACT (art. 15 co.3)**

Il Protocollo è stato firmato il 12 maggio 2014 e prevede i seguenti requisiti:

- accesso gratuito,
- assenza di sponsor,
- solo lettura di opere letterarie senza utilizzo di altre opere di repertorio SIAE (es. musiche)
- invio alla SIAE di una autocertificazione una tantum (da inviare via PEC da parte del responsabile del museo, archivio o biblioteca pubblica, utilizzando esclusivamente il modello allegato al protocollo)



Diritto di citazione


Non è sufficiente citare l'autore

Devono esserci anche le altre condizioni (art.70)

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

2. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.


Citazione per legge : autore, titolo opera, editore, traduttore



Riproduzione per diritto di informazione e difesa

- ✓ **Riproduzione e comunicazione di articoli di attualità** di carattere economico, politico o religioso, e materiali dello stesso carattere pubblicati su riviste e giornali, o radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico: possono essere riprodotti su altre riviste o giornali anche radiotelevisivi, se non sono riservati (art.65.1 LDA);
- ✓ **Riproduzione e comunicazione di opere utilizzate in occasione di avvenimenti di attualità è consentita** per esercizio del diritto di cronaca, nei limiti dello scopo informativo (art.65.2)
- ✓ **Riproduzione e comunicazione dei discorsi** su argomenti di carattere politico o amministrativo tenuti in pubblico nonché degli estratti di conferenze aperte al pubblico è consentita, nei limiti dello scopo informativo, in riviste e giornali anche radiotelevisivi e telematici art.66
- ✓ **Riproduzione di opere per fini di pubblica sicurezza e nelle procedure parlamentari, giudiziarie e amministrative** è consentita art.67

In tutti i casi è necessario indicare la fonte e l'autore




Limitazioni sul software

Software (artt.64 ter e quater LDA)

La protezione del software non può impedire le seguenti attività che sono libere:


- ✓ Copia di riserva
- ✓ L'osservazione, studio, sperimentazione durante il normale uso (sempre garantito)
- ✓ Salvo patto contrario, la riproduzione, caricamento, memorizzazione e le modificazioni necessarie per l'uso normale e correzione di errori e banchi del codice sorgente
- ✓ Reverse engineering se necessario per gli adattamenti per consentire interoperabilità con altri programmi (a certe condizioni)



Copia privata

Copia privata (artt.71 sexies e segg.LDA)

- È consentita la **riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto effettuata da persona fisica per uso personale** e senza scopo di lucro e senza fini commerciali, nel rispetto delle misure di protezione
- Le misure di protezione in ogni caso non possono impedire di fare una copia privata per uso personale (di backup)
- L'eccezione non si applica quando le opere sono messe a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente (internet), quando vi sono le misure di protezione e quando l'accesso è consentito per contratto (es. licenze)



Uso libero delle immagini su internet art. 70.1 bis

Art. 70.1 bis: È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (...) sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico


Consente la **riproduzione di immagini (e musiche)**

- **su internet** (*attenzione: solo su internet*), **a titolo gratuito**,
- **qualora siano a bassa risoluzione o degradate**,
- **per uso didattico e scientifico, purché non a scopo di lucro.**

La norma è in vigore, ma manca il decreto ministeriale: la SIAE contesta l'applicabilità, in mancanza di decreto. Ritiene che la qualità degradata sarebbe in contrasto con la finalità didattica. Potrebbe sollevare contestazioni (es. tramite le procedure di ricorso ad AGCOM contro le pubblicazioni su web).


Problemi

- Questa norma non è applicabile in ogni caso per le immagini che riproducono opere letterarie o scientifiche (es. una pagina di una rivista).
- Non è chiaro se l'autorizzazione riguardi immagini digitali native oppure anche immagini che devono essere prima digitalizzate per poter essere pubblicate sul web.
- Non è semplice individuare cosa siano le immagini degradate (in genere si applica il criterio della risoluzione massima a 72 dpi).



Tipologie di fotografie

- ❑ **Foto non protette e che non richiedono nessun permesso. Sono le riproduzioni fotografiche**, ovvero “ *le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili*”, consistenti quindi in mere riproduzioni delle cose indicate;
- ❑ **Foto che richiedono permessi in alcuni casi. Sono le foto semplici** (ossia non artistiche). Tipologia più comune di fotografie. Per essere protette le foto devono riportare sull'esemplare da riprodurre:
 - il nome del fotografo (oppure, in caso di fotografie realizzate su commissione, la ditta da cui il fotografo dipende o il nome del committente), nel caso si tratti di foto di un'opera d'arte anche il nome dell'autore dell'opera
 - l'anno di produzione della fotografia,
- In mancanza di tali indicazioni (e se non sono altrimenti evidenti), la riproduzione non richiede autorizzazione e non è dovuto alcun compenso al fotografo, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
- Questo tipo di fotografie sono protette solo per 20 anni dalla data di produzione della foto.
- Le fotografie di opere d'arte, che siano una semplice riproduzione dell'opera, rientrano in genere in questa categoria.
- ❑ **Foto artistiche, richiedono sempre un permesso** per poter essere utilizzate (la tutela dura fino a 70 anni dalla morte dell'autore). Tali foto sono protette a prescindere da qualsiasi indicazione. Purtroppo non è sempre facile distinguere tra foto semplici e foto artistiche



Le immagini di beni culturali

Il Codice dei Beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) all' art. 108 comma 3-bis prevede che


Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;***
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto***

- **Cosa vuol dire che le immagini non devono consentire una ulteriore riproduzione a scopo di lucro?**


Può significare sia che le immagini devono contenere delle misure tecniche che bloccano la riproduzione (es. blocco al download), sia che devono essere di bassa qualità (bassa risoluzione), in modo da non rendere possibile uno sfruttamento per lucro.

- **Sono espressamente esclusi dal diritto di riproduzione libera i beni bibliografici e degli archivi** (occorre sempre autorizzazione e pagamento delle spese per la riproduzione).




Quando possono essere usate le foto senza permessi

- ❑ se si tratta di mere riproduzioni di scritti, documenti, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili,
- ❑ se si tratta di “semplici fotografie”, quando l’esemplare che si riproduce è privo di indicazioni del nome del fotografo e dell’anno di produzione (e questi dati non sono altrimenti evidenti)
- ❑ se si tratta di “semplici fotografie” e sono scaduti 20 anni dalla data di produzione della foto;
- ❑ se si tratta di opere fotografiche artistiche, quando siano scaduti 70 anni dalla morte dell’autore;
- ❑ se le immagini sono già distribuite con una licenza permissiva es. una licenza “Creative Commons”;
- ❑ se si fa una riproduzione su web di immagine degradata, per scopo scientifico o didattico, a titolo gratuito, e senza che ciò comporti un lucro anche indiretto (PROBLEMI applicabilità)
- ❑ si è proceduto a riprodurre direttamente un bene culturale (DIVERSO dai beni bibliografici ed archivistici), e si intende divulgarne l’immagine per gli scopi e nei limiti dell’art. 108, comma 3



Immagini di persone (ritratti)


- ❑ Diritti della persona ritratta: il ritratto di una persona (riconoscibile) non può essere divulgato, esposto o riprodotto (anche on line) senza il consenso di quest'ultima (art.96 Lda).
- ❑ **Casi in cui non è necessario il consenso. Quando la riproduzione dell'immagine è giustificata:**
 - dalla notorietà della persona fotografata,
 - dall'ufficio pubblico ricoperto da quest'ultima,
 - da necessità di giustizia o di polizia,
 - da scopi scientifici, didattici o culturali,
 - quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
- ❑ La riproduzione dell'immagine di una persona non dovrà in ogni caso eccedere quanto necessario per soddisfare le finalità di informazione, anche quando sia giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali (tenendo conto del contesto).
- ❑ Inoltre la riproduzione non è comunque ammessa se la riproduzione lede l'onore, la reputazione o il decoro della persona.



Database

Sono protetti con due modalità diverse a seconda della tipologia di banca dati:

- ✓ **Diritto d'autore** (se l'organizzazione e la struttura dei dati è originale)
- ✓ **Diritto sul database (o «sui generis»)** che dura 15 anni dal completamento della banca dati o dalla comunicazione al pubblico su banche dati non originali
Sono quelle in cui vi è un soggetto che ha investito soldi, tempo e risorse per la sua realizzazione. E' protetto il valore economico dell'investimento
- ❑ In entrambi i casi la tutela del database non si estende automaticamente ai singoli DATI contenuti (i dati potrebbero essere protetti per altra via)
- ❑ **La due protezioni sono indipendenti e possono coesistere**



Database

Differenze (oltre alla durata)

- ❑ **Diritto d'autore (64 quinquies LDA).** L'autore ha il diritto esclusivo di riproduzione (in tutto o in parte), di distribuzione di originali e copie, l'adattamento, modificazione, comunicazione, trasmissione


Sono libere

- **l'accesso e consultazione per fini di ricerca non commerciale o didattica** (tuttavia le eventuali **operazioni di riproduzione permanente** su altro supporto, nell'ambito di tali attività, **sono vietate se hanno per oggetto una parte sostanziale** della banca dati) ;
- le azioni di riproduzione da parte dell'utente etc., se sono necessarie per il normale accesso ed uso: clausole contrattuali pattuite in violazione dei diritti dell'utente sono NULLE

- ❑ **Diritto sul database (artt. 102 bis LDA).** Il costituente ha il diritto esclusivo di **estrazione** (=trasferire il contenuto totale o una parte sostanziale dei contenuti su altro supporto) e **reimpiego** (=messa a disposizione del pubblico del contenuto totale o di parte sostanziale)
- Il prestito delle biblioteche costituisce estrazione e reimpiego


Sono libere

Le attività di estrazione e reimpiego di parti non sostanziali (in termini qualitativi e quantitativi) per qualsivoglia fine (clausole contrarie sono nulle). **Non sono però consentiti estrazione e reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali**, se presuppongono operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o arrecano pregiudizio al costituente




Data e text mining

- ❑ Data e text mining per la ricerca scientifica: analisi finalizzata a estrarre informazioni quali ricorrenze, trend, associazioni a partire da una mole di dati. I ricercatori richiedono l'utilizzo dei database sottoscritti dalle biblioteche per ricerche di tipo linguistico, medico, sociologico, economico
- ❑ Le operazioni massive e sistematiche di estrazione dei dati sono vietate sia per legge che nelle licenze e richiedono ulteriori autorizzazioni: i database (Scopus, Science direct, ProQuest, etc.) vietano l'utilizzo di software per estrarre ed analizzare i dati
- ❑ L'estrazione massiva (di parti sostanziali) di dati per scopi di ricerca non è coperta da eccezioni in Italia. Altri Paesi come UK hanno introdotto questa eccezione: è consentita la riproduzione di qualsiasi materiale a scopo di data e text mining per ricerca non commerciale, purchè si abbia accesso alla banca dati (i dati grezzi riprodotti non possono essere comunicati al pubblico)



Come riutilizzare i materiali

- ✓ **Includere link al materiale se è già disponibile su internet senza restrizioni d'accesso;**
- ✓ **Includere estratti in base all'eccezione di citazione art. 70 (quindi mai intera opera o sua parte sostanziale).** Limitazioni per le immagini. Possibilità di pubblicazione immagini degradate su web art. 70.1bis
- ✓ **Includere materiali non creativi (es. banali tabelle)**
- ✓ **Includere materiali disponibili su web (sia via pdf sia in altri formati: è indifferente) con licenze che consentono il riuso,** es. Creative Commons ed analoghe che prevedano il riuso per scopi didattici o ricerca
- ✓ **Richiedere un permesso all'editore** (deve contenere titolo opera, autore, editore, ammontare del materiale che si intende usare, numero di copie dispense che necessitano, numero studenti corso, come verrà usato il materiale es. sarà stampato o inserito on line, durata del corso) **RICHIEDERE IL PERMESSO ALL'EDITORE E' SPESSO NECESSARIO ANCHE PER proprio MATERIALE PUBBLICATO dal docente (quando si sono ceduti i diritti)**



Esempio di permesso

PERMISSION REQUEST

Dear Sir or Madam,

I am preparing for publication a manuscript entitled

to be published by De Gruyter, date of publication: _____, approx. number of pages: _____, print run: _____, estimated price: _____.

I am requesting permission to use the material described below in this and all subsequent editions of my work (print and e-book), and in all foreign language translations published by De Gruyter or its licensees for distribution throughout the world.

Author(s) / Editor(s): _____

Title of Journal / Book: _____

Title of Article: _____

Publisher: _____

Volume / Issue Number / Year of Publication: _____


Material to be used: _____

Page(s): _____

Our credit line will cite the complete reference as indicated above.


Please grant permission by signing below and returning the form. In signing you warrant that you are the sole owner of the rights granted and that your material does not infringe upon the copyright or other rights of anyone else. If you do not control these rights, I would appreciate any information on the copyright holder.

Yours sincerely|



Diritti dell'Autore


- ✓ L'editore richiede usualmente la cessione di tutti i diritti dell'autore ai fini della pubblicazione anche se non necessari. **Una volta che i diritti sono stati ceduti l'autore perde tutte le sue facoltà, ogni decisione ed autorizzazione spetterà all'Editore**
- ✓ L'autore spesso quindi necessita del permesso dell'Editore per ogni uso anche didattico e di ricerca salvo quelli che gli erano stati concessi col contratto o quelli previsti dalla legge. Tutte le operazioni quali : la stampa, l'invio ai colleghi, la realizzazione di dispense, l'invio a congressi, il caricamento su web, l'archiviazione, il riuso devono essere autorizzate
- ✓ **Diritto sui contributi:** art. 42 L'autore ha il diritto di ripubblicare il proprio articolo o capitolo se era stato pubblicato in un'opera collettiva. MA può ripubblicare solo in un proprio lavoro separato o collezione di propri lavori. Nel caso di contributi a riviste e giornali può ripubblicare anche su altre riviste e giornali (MA l'Editore originario può imporre un patto contrario). Diritto non esistente per le monografie



Licenze Creative Commons

Sono 6 schemi di licenza, articolati ciascuno con tre modalità di lettura

- a) il testo legale vero e proprio «Codice Legale»,
 - b) il «common deeds» sintetico e user friendly, «non legalese»;
 - c) un metadato identificativo della licenza e riconoscibile dai software e motori di ricerca
- ✓ Concedono alcuni diritti agli utilizzatori, attraverso la selezione, per ciascuna licenza, degli usi più rilevanti per gli utenti digitali e consentendo sempre la consultazione, l'uso privato e la riproduzione (al fine di condivisione).
 - ✓ La facoltà consentite sono ampliate via via sempre rispettando la paternità e l'obbligo di indicare la licenza CC senza modificarla.
 - ✓ Solo le CC che consentono le opere derivate sono pienamente Open Access
N.B. I diritti concessi **NON SONO REVOCABILI**
 - ✓ <http://www.creativecommons.it/>



Creative Commons con uso commerciale

Attribuzione CC BY


(**Condividere** — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato , **Modificare** — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, anche commerciale. Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.)

Attribuzione - Condividi allo stesso modo CC BY-SA

Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato **Modificare** — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, anche commerciale. **Stessa Licenza** — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la [stessa licenza](#) del materiale originario. Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Attribuzione - Non opere derivate CCBYND

Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato per qualsiasi fine, anche commerciale. **Non opere derivate** — Se [remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso](#), non puoi distribuire il materiale così modificato. Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza



Creative Commons con divieto di uso commerciale

Attribuzione - Non commerciale CCBYNC


- **Condividere** — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato **Modificare** — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere **Non Commerciale** — Non puoi utilizzare il materiale per [scopi commerciali](#)

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo CCBYSA

- **Condividere** — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato **Modificare** — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere **Non Commerciale** — Non puoi utilizzare il materiale per [scopi commerciali](#). **Stessa Licenza** — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la [stessa licenza](#) del materiale originario.

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CCBYNCND

- **Condividere** — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato **Non Commerciale** — Non puoi utilizzare il materiale per [scopi commerciali](#). **Non opere derivate** — Se [remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso](#), non puoi distribuire il materiale così modificato.



Grazie!

Milena Garofalo
milena.garofalo@unibo.it